

**DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE
DELL'AGENZIA TERRITORIALE DELLA REGIONE PUGLIA
PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI**

DETERMINA n. 122 del 09 maggio 2025

OGGETTO: Centro di selezione e linea di biostabilizzazione con discarica di servizio/soccorso di Ugento (LE)- Determinazioni in ordine alla scadenza del titolo concessorio e contestuale avvio del procedimento di riequilibrio economico finanziario ai fini della revisione contrattuale anche in attuazione dell'aggiornamento del PRGRU ex D.G.R. n. 130 dell'11.02.2025 ai sensi dell'art. 9 L.R.n. 24 del 2020 come modificata dalla L.R 20 del 2016.

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO CHE:

- la L.R. 20 agosto 2012, n. 24 "Rafforzamento delle pubbliche funzioni nell'organizzazione e nel governo dei Servizi pubblici locali", così come modificata dalla L.R. 4 agosto 2016, n. 20, ha stabilito che per l'esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al servizio di gestione dei rifiuti urbani, previste dal d.lgs. 152/2006 e già esercitate dalle Autorità d'ambito territoriali ottimali quali forme di cooperazione degli enti locali, è istituita quale organo unico di governo una agenzia denominata "Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti" (AGER);
- con la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1717 del 29 novembre 2023 avente ad oggetto: "*L.R. n. 20 del 4 agosto 2016 e successive modifiche ed integrazioni. Nomina del Direttore Generale dell'Agenzia regionale AGER Puglia*", è stato affidato l'incarico di Direttore Generale dell'Agenzia AGER Puglia all'avv. Angelo Pansini;
- Ai sensi della l.r. n. 24/2012, c.m. e dalla l.r. 20/2016, all'art. 9 commi 6 e 7 l'AGER "*provvede all'attuazione del piano regionale dei rifiuti e in conformità della normativa nazionale e comunitaria procede all'affidamento della realizzazione e della gestione degli impianti di trattamento, recupero, riciclaggio e smaltimento dei rifiuti solidi urbani*", e inoltre "*supporta la Regione nelle attività di pianificazione e di programmazione relative alla gestione del ciclo dei rifiuti urbani e derivanti dal loro trattamento*";
- Con Deliberazione del 14 dicembre 2021 n. 68 (pubblicata sul BURP n. 162 del 28 dicembre 2021), il Consiglio regionale della Regione Puglia ha approvato il "Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani, comprensivo della sezione gestione dei fanghi di depurazione del servizio idrico integrato, e della proposta di Piano delle bonifiche delle aree inquinate" (di seguito PRGRU);

VISTO:

- il contratto Rep. n. 172298 sottoscritto in data 03 agosto 2006 tra il Presidente della Regione Puglia quale Commissario delegato per l'emergenza ambientale in Puglia ed il Presidente del Consiglio di Amministrazione del Consorzio stabile denominato "Gestioni Ambientali", per la gestione dell'impianto denominato "*Centro di selezione e linea di biostabilizzazione con discarica di servizio/soccorso*" per il conferimento dei rifiuti solidi urbani ed a servizio dei Comuni dell'ex Bacino di utenza LE 3;

PREMESSO CHE:

- il contratto di concessione prevedeva la durata dell'affidamento in 15 anni complessivi a decorrere dall'ultimazione del periodo di avviamento dell'impianto e quindi con scadenza al 08.11.2024;

- Con nota prot. 460 del 19.11.2024 il Gestore dell'impianto, Progetto Ambiente Bacino Lecce Tre s.u.r.l. (in seguito, "Gestore") rappresentava che il termine prescritto dal Contratto di Concessione di cui all'oggetto era spirato il giorno 30.10.2024, richiedendo ad AGER quali fossero i propri intendimenti in ordine all'eventuale prosecuzione del rapporto concessorio;
- Con successiva nota prot. 484 del 10.12.2024, il Gestore sollecitava l'adozione delle determinazioni da parte di AGER circa il contratto di concessione predetto e, contestualmente, rappresentava una situazione di grave squilibrio economico finanziario della concessione stessa, ascrivibile a suo dire al mancato recupero degli investimenti previsti dal contratto e dall'allegato piano economico finanziario per effetto dei minori quantitativi conferiti;
- Con successiva nota prot. 6 del 15.01.2025, il Gestore rappresentava di essersi avveduto che in precedenza, per mero errore, aveva sempre indicato e fatto riferimento ad una data di scadenza della concessione al 30.10.2024, che in realtà si era rivelata non essere quella effettiva; la data corretta di scadenza del rapporto concessorio doveva invece essere individuata nel 02.05.2026, in virtù e per effetto di una nota/provvedimento del Commissario Delegato prot. 790/CD del 02.05.2011, in cui si disponeva che *"l'atto unico di collaudo con esito positivo (è stato) emesso in data 17.2.2011,"* e che pertanto, *"ai sensi del punto n. 2 del provvedimento commissariale n. 38/CD del 31 gennaio 2007, si comunica che l'esercizio ordinario (...) ha inizio il 2 maggio 2011"*, con conseguente scadenza del rapporto, ai sensi dell'art. 3 del contratto, alla data del 2 maggio 2026;
- Con la medesima nota del 15.01.2025 sopra citata, il Gestore contestualmente rappresentava la necessità di procedere al riequilibrio del rapporto concessorio a fronte del disequilibrio economico finanziario a suo dire generato da cause non imputabili alla società e segnatamente il mancato conferimento dei rifiuti previsti dal piano economico finanziario allegato al contratto in forza della disciplina dei flussi di competenza esclusiva dell'Ente di Governo dell'Ambito ex art. 3 bis D.l. n. 138/2011;
- Con delibera di Giunta Regionale n. 130 del 11 febbraio 2025 si procedeva alla modifica del Piano Regionale dei Rifiuti Urbani anche con specifico riferimento all'impianto complesso costituito da TMB e discarica di servizio/soccorso riconoscendo per il sito di smaltimento ulteriori volumetrie pari a 180.000 mc;
- Con nota prot. n.121 del 21 febbraio 2025 il Gestore, nel sollecitare il riequilibrio economico finanziario richiesto, rappresentava la necessità di procedere alla revisione contrattuale anche con riferimento al riconoscimento delle citate ulteriori volumetrie per la discarica, invitando AGER a valutare eventualmente in caso di estensione della durata della concessione - l'applicazione dell'art. 13 comma 3 l.r. n. 24/2012 e dunque prevedendo la riconversione dell'impianto di TMB in trattamento della FORSU;
- con nota prot. 141 del 11.03.2025, il Gestore sollecitava ulteriormente la definizione delle istanze già formulate con le note precedenti;

CONSIDERATO CHE:

- Al fine di verificare le circostanze rappresentate dal Gestore e sopra riportate e, dunque, allo scopo di ricostruire la corretta decorrenza del termine di scadenza della concessione, lo scrivente, subentrato nella gestione del contratto solo a valle dell'entrata in vigore della L.R. 20/2016, avviava un procedimento di verifica e ricognizione presso gli enti che in precedenza avevano esercitato le relative competenze, richiedendo in particolare (cfr. nota prot. 881 del 24.02.2025) di acquisire *"ogni eventuale documentazione del Commissario straordinario legata soprattutto alla realizzazione, collaudo dei lavori e avvio del servizio di gestione, nonché ad eventuali varianti intervenute"*, documenti che *"non risultano nella disponibilità della scrivente Agenzia, istituita come noto nel 2016"*;
- nessuno degli Enti interpellati (Provincia di Lecce, Comune di Ugento, e l'ex ATO LE 3 presso l'ex Comune capofila di Presicce Acquarica del Capo) forniva tuttavia riscontro alla richiesta;

- Nonostante il silenzio degli Enti interpellati, veniva comunque acquisita documentazione dal cui esame è emerso che con decreto n. 38/CD del 31/01/2007, avente ad oggetto *“Gestione dei rifiuti urbani a regime. Sistema pubblico impiantistico complesso per i rifiuti urbani del bacino LE 3 in agro di Ugento – Autorizzazione”*, il Commissario delegato disponeva l’approvazione e l’autorizzazione, all’esito positivo del collaudo, ai sensi degli artt. 208 e 210 del d.lgs. 152/2006, da ritenersi anche quale Autorizzazione Integrata Ambientale, ai sensi dell’art. 5 del d.lgs. 59/2005;
- l’art. 2 del predetto Decreto Commissariale n. 38/CD del 31/01/2007 dispone che l’esercizio dell’impianto avrebbe avuto avvio una volta ultimate positivamente le operazioni di collaudo;
- Con Ordinanza n. 79/CD del 06.11.2009, il Commissario Delegato per l’emergenza ambientale in Puglia ordinava l’immediata utilizzazione dell’impianto in oggetto a partire dal giorno 09.11.2009, nelle more della conclusione delle procedure di collaudo, che definiva espressamente quale atto propedeutico all’entrata in esercizio dell’impianto; tali termini venivano successivamente prorogati con Ordinanza n. 87/CD del 06.05.2010 e Ordinanza n. 93/CD del 02.11.2010;

RITENUTO CHE:

- l’art. 3.2. del contratto prevede che, conformemente all’offerta presentata dall’Impresa, il servizio avrebbe avuto una durata di 15 anni, al netto del periodo occorrente alla sua realizzazione;
- l’art. 3.3 fissa l’inizio del servizio al primo giorno lavorativo successivo al periodo di avvio dell’impianto indicato dall’Impresa nella propria offerta in giorni 30;
- l’art. 3.4. fa salve decorrenze diverse disposte con provvedimento del Commissario delegato dovute a fatti non dipendenti dalla volontà dell’Impresa;
- l’esito dell’istruttoria operata ha confermato quanto rappresentato dal Gestore ed in particolare che con nota/provvedimento prot. 790/CD del 02/05/2011, il Commissario Delegato prendeva atto della circostanza che *“l’atto unico di collaudo con esito positivo (è stato) emesso in data 17/02/2011”* e che, pertanto, *“ai sensi del punto n. 2 del provvedimento commissariale n. 38/CD del 31 gennaio 2007, si comunica che l’esercizio ordinario (...) ha inizio il 2 maggio 2011”*;
- gli elementi emersi dall’istruttoria effettuata conducono a ritenere con ragionevole certezza che la data di scadenza della concessione deve essere effettivamente individuata nel 2 maggio 2026 e non più in quella dell’08.11.2024;

CONSIDERATO ALTRESI’ CHE:

- con Delibera di G.R. del 1° febbraio 2025, n. 130, recante ad oggetto *“Piano regionale di gestione rifiuti urbani (PRGRU) comprensivo della sezione gestione fanghi di depurazione del servizio idrico integrato, e del Piano bonifiche aree inquinate (approvato con DCR n. 68/2021. Modifiche relative al segmento della filiera degli smaltimenti in discarica”*, la Regione Puglia, con specifico riferimento all’impianto di discarica in questione, ha rilevato e disposto quanto segue: *“(…) con nota prot. n. 370/24 del 17/09/2024 il Gestore della Progetto Ambiente Bacino Lecce 3 surl ha depositato istanza di Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR) ex Art. 27-bis del D.lgs 152/06 e s.m.i. per il “Rimodellamento ed Adeguamento BAT profilo di chiusura definitiva della Discarica di servizio/Soccorso al D. Lgs. n. 121/2020 (IPPC 5.4)” ubicata ad Ugento (LE). Tale progetto prevede “l’adeguamento alle BAT di Settore, introdotte dalla Direttiva UE 2018/850, del “Progetto di chiusura definitiva in conformità del D.Lgs. n. 121/2020 (con impiego di materiali innovativi) e rimodellamento del profilo di colmata” (in elevazione) di circa 1,10 m rispetto alle quote di abbancamento rifiuti già autorizzate che determinano l’aumento della capacità ricettiva di circa 190.000 mc per lo smaltimento degli scarti del TMB, cui la discarica è annessa.”*
Si può ritenere che le volumetrie in ampliamento previste presso il sito di Ugento (Le), al netto degli aspetti concessori di competenza di AGER, possono essere considerate coerenti con la vigente pianificazione, già assoggettata a procedura di Valutazione Ambientale Strategica in quanto trattasi di “ampliamento di

discariche pubbliche in esercizio al 2021” (rif. condizione di cui al par. 8.3 “Smaltimenti a regime”, punto 4) del documento “A.2.1 Scenario di Piano”) e possono intendersi in sostituzione di quota parte di volumi di discarica già previsti dal vigente PRGRU e ad oggi indisponibili in esito alle valutazioni amministrative e tecniche eseguite (volumi di discarica sita in C.da Autigno – Comune di Brindisi originariamente pari a complessivi 1.800.000 m3).

Pertanto, con riferimento al sito di discarica ubicata nel Comune di Ugento, si ritiene necessario:

- delocalizzare parzialmente i volumi di discarica sita in C.da Autigno – Comune di Brindisi – originariamente pari a 1.800.000 mc - già previsti dal vigente PRGRU che è stato assoggettato a procedura di Valutazione Ambientale Strategica, e ad oggi temporaneamente indisponibili in esito alle valutazioni amministrative e tecniche eseguite;
- considerare l'intervento in ampliamento della discarica sito in Ugento (LE) per circa 190.000 mc, gestita dalla Progetto Ambiente Bacino Lecce 3 surl, al netto degli aspetti concessori di competenza di AGER, coerente con la vigente pianificazione, già assoggettata a procedura di Valutazione Ambientale Strategica, in quanto trattasi di “ampliamento di discariche pubbliche in esercizio al 2021” (rif. condizione di cui al par. 8.3 “Smaltimenti a regime”, punto 4) del documento “A.2.1 Scenario di Piano”) e volumi che possono intendersi in sostituzione di quota parte di volumi di discarica già previsti dal vigente PRGRU e ad oggi indisponibili in esito alle valutazioni amministrative e tecniche eseguite (volumi di discarica sita in C.da Autigno – Brindisi originariamente pari a 1.800.000 mc)”.
- Sulla scorta di tali determinazioni, conseguentemente, col medesimo provvedimento la Regione Puglia ha disposto che “al netto degli aspetti concessori di competenza di AGER, si precisa che per gli impianti TMB dei quali si prevede la dismissione (da intendersi quale conclusione dei conferimenti), questa dovrà avere luogo al 31 dicembre dell'annualità su indicata” (Par. 7.3., tabella 27, Sez. A.2 Documento A.2.1. “Scenario di Piano”) e quindi, per quanto concerne l'impianto di Ugento, al 31 dicembre 2026;
- Con la nota del 21 febbraio 2025 innanzi richiamata il Gestore sollecitava la revisione del contratto al fine di procedere al riequilibrio economico finanziario considerando anche le citate ulteriori volumetrie di discarica riconosciute e valutando eventualmente anche la riconversione dell'impianto di TMB in trattamento FORSU in conformità con quanto programmato nel vigente ed aggiornato PRGRU;

RILEVATO CHE

- in ragione delle sopra riportate determinazioni regionali di aggiornamento del PRGRU, l'impianto in questione sia ritenuto dalla Regione Puglia, ente titolare della potestà programmatica in materia, ancora come strategico nell'ambito della pianificazione regionale poiché funzionale al superiore interesse pubblico al soddisfacimento del fabbisogno complessivo regionale relativo al trattamento dei rifiuti indifferenziati;
- in attuazione delle medesime determinazioni di indirizzo regionale, AGER debba adottare i provvedimenti conseguenti concernenti gli aspetti concessori di sua competenza, verificando l'eventuale ammissibilità e/o accoglibilità dell'istanza di riequilibrio economico finanziario del rapporto concessorio avanzata dal Gestore, che tenga anche conto dell'aumento volumetrico previsto per la discarica dalla Regione Puglia con la citata D.G.R n. 130 del 2025;

VISTI:

- la L.109/1994 “Legge quadro in materia di lavori pubblici”, che regola la concessione in questione;
- la L.R. n. 24/2012 così come modificata dalla L.R. n.20/2016;
- il PRGRU approvato con DGC n. 68 del 14 dicembre 2021 e ss.mm.ii.;
- la DGR n. 130 del 11.02.2025;

DETERMINA

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

DI DARE ATTO che il Responsabile del Procedimento è il Direttore Generale, Angelo Pansini;

DI PRENDERE ATTO ED ACCLARARE per le motivazioni esposte in narrativa:

che la scadenza originaria del rapporto concessorio va correttamente individuata nella data del 2 maggio 2026;

che di conseguenza, per effetto delle previsioni di cui alla D.G.R. n. 130 del 2025, la data di dismissione e cessazione dei conferimenti va individuata nel 31.12.2026;

DI DISPORRE l'avvio del procedimento di verifica dell'equilibrio economico finanziario del rapporto concessorio;

DI DISPORRE che il Gestore presenti ad AGER, entro e non oltre 15 giorni dalla notifica del presente provvedimento, una proposta di riequilibrio economico e finanziario della concessione evidenziando gli investimenti espressamente previsti dal contratto che allo stato non sarebbero stati ancora remunerati con la tariffa al cancello applicata, e nel contempo considerando l'aumento volumetrico previsto per la discarica nell'aggiornamento del PRGRU disposto con DGR n. 130/2025. Si riserva all'esito dell'istruttoria avente ad oggetto la revisione del contratto di valutare eventualmente la istanza formulata dal Gestore di riconversione dell'impianto TMB in trattamento FORSU ai sensi dell'art. 13 comma 3 legge n. 24/2012;

DI NOTIFICARE il presente provvedimento a Progetto Ambiente Bacino Lecce Tre Surl e alla Regione Puglia;

DI PUBBLICARE, altresì, il presente atto nei modi e nei termini di cui alla legge n. 190/2012 e al d.lgs. n. 33/2013 in tema di amministrazione trasparente, nonché nel rispetto delle disposizioni in materia di riservatezza dei dati personali, sul sito istituzionale dell'Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti nella sezione "Amministrazione trasparente", sottosezione "Provvedimenti del Direttore Generale".

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al competente Tribunale Amministrativo Regionale o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nei termini di legge.

IL DIRETTORE GENERALE
Avv. Angelo Pansini